**COMUNE di SAN TAMMARO**

 **PROVINCIA DI CASERTA**

 **UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per l'esercizio dell'accesso civico, che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.
La richiesta di accesso civico va indirizzata ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per quanto di competenza. La richiesta può essere presentata usando il modulo allegato:

1. Tramite posta elettronica al protocollo dell’ente;
2. Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Tammaro – Via Domenico Capitelli n. 35 – 81050 San Tammaro (CE)
3. con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune.

Normativa:

Decreto legislativo n. 33/2013 - Art. 5 "Accesso civico"
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
    pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
    medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
    legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va
    presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
    pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
    dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
    comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
    quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati
    nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo
    collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere
    sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al
    comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto
    legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,
    l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43, comma 5.

Per approfondire:

L'accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990.
Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente; e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito internet istituzionale.
Il diritto di accesso “ordinario” è invece sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza o suo delegato, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito entro 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.